

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SELVA, MIGLIORI

Esenzione dal pagamento del canone di concessione per l'utilizzo dei beni statali da parte di enti ecclesiastici e di ordini religiosi

Presentata il 10 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — È giunto il momento di rivedere la vigente normativa applicata in modo esoso a tutti quegli enti ecclesiastici ed ordini religiosi che si trovano oggi a dover corrispondere allo Stato una serie di pesanti tributi per il solo fatto di avere ricevuto in concessione o in locazione beni demaniali e patrimoniali di indiscusso valore storico-artistico.

Si tratta, il più delle volte, di musei, di biblioteche, di archivi di Stato, o meglio di complessi monumentali le cui spese di gestione sono completamente a carico delle comunità monastiche e religiose che li occupano. Spetta a queste ultime, infatti, garantire la manutenzione giornaliera, la pulizia, le visite guidate, le attività culturali, oltre che la continua vigilanza delle relative strutture.

Tutte spese, queste, che richiedono sforzi economici di entità tale da costituire un problema molto serio per ciascuna comunità religiosa che, fin troppo spesso, riesce a fatica a sostenersi grazie alla

beneficenza ed agli introiti derivanti dalle proprie attività di artigianato. È facile calcolare che se tali impegni dovessero essere assunti dallo Stato, essi comporterebbero esborsi ben superiori rispetto ai tributi richiesti.

A queste considerazioni, si aggiunga anche la constatazione che, negli ultimi decenni, si è verificato un evidente calo delle vocazioni religiose, il che rende queste comunità sempre meno numerose con conseguenti difficoltà nella gestione dei luoghi e delle strutture annesse, come i musei e le biblioteche, che necessitano di personale specializzato ed appositamente formato.

A tale fine, quindi, è primario obiettivo rimuovere gli ostacoli di natura economica che ingiustamente gravano su tali enti ecclesiastici ed ordini religiosi, favorendo, invece, la cura dei luoghi ad essi affidati in uno spirito di reciproca collaborazione con lo Stato, legittimo detentore dei beni oggetto della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli enti ecclesiastici e gli ordini religiosi riconosciuti come tali dal diritto canonico sono esenti dal pagamento del canone e degli altri oneri accessori di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

